



BANDA MUSICALE DI MARENTINO

Via Roma 24, 10020 Marentino (To)

Codice fiscale: 90011430015

Telefono: 011-9435009



Verbale ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 23 novembre 2023, alle ore 22.00 si riunisce a Marentino in via Roma 24 l'assemblea straordinaria della Banda Musicale di Marentino.

Sono presenti gli Associati: **ARATO Luigi (Tesoriere)**, **BOSCO Enrico**, **CALOSSO Giuseppe (Presidente)**, **CALOSSO Valerio**, **CAVIGLIONE Laura**, **CAVIGLIONE Mauro**, **CERRUTI Enrico (Consigliere)**, **CHIAPPINO Melissa (Consigliere)**, **GORGERINO Federico**, **GORGERINO Francesco**, **GORGERINO Giorgio**, **LAMPIANO Giuliano (Consigliere)**, **MAGRI Amos (Maestro)**, **PAVESIO Gianluca**, **PERTUSIO Cinzia**, **POZZO Piero**, **RIVAUTELLA Michela**, **ROCCATI Lidia**, **ROSSO Marco**, **ROVERO Alessandro (Consigliere)**, **SERAFINO Alberto (Segretario)**, **SERAFINO Felice (Vicepresidente)**, **SERRA Mario**, **SOFFIENTINO Marco**, **TRIBASTONE Alessandro**, **TRONCATTI Gianpiero**.

Sono assenti gli Associati: **LAMPIANO Franco**, **LAMPIANO Mario**, **MANTOVANI Servilia**, **MUSSO Guido**.

Presiede la seduta il Presidente **CALOSSO Giuseppe**.

Verbalizza il Segretario **SERAFINO Alberto**.

Accertata la presenza di almeno tre quarti degli Associati, il Presidente dichiara aperta la riunione in sede straordinaria con il seguente ordine del giorno:

- 1. BREVE DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO**
- 2. PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLE CANDIDATURE ED ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO**
- 3. NOMINA PER ACCLAMAZIONE DI GIUSEPPE CALOSSO ALLA CARICA DI PRESIDENTE ONORARIO**

Si procede alla discussione dell'ordine del giorno.

1. BREVE DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

Tutti gli Associati hanno ricevuto in allegato alla convocazione il testo proposto come nuovo Statuto della Banda Musicale di Marentino, che si allega altresì al presente verbale.

Dopo alcuni brevi richiami da parte del Segretario ai contenuti salienti del nuovo testo conforme alle disposizioni dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, non riscontrando ulteriori osservazioni, il Presidente apre la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto.

L'assemblea approva il nuovo Statuto all'unanimità.



2. PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLE CANDIDATURE ED ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Ai sensi degli articoli 16 e 17 del nuovo Statuto si procede quindi alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, essendo intervenute le dimissioni del Consiglio Direttivo in carica. Vengono confermate le candidature alla carica di Consigliere già presentate in occasione delle precedenti assemblee, nelle persone di:

- Valerio Calosso
- Laura Caviglione
- Melissa Chiappino
- Giorgio Gorgerino
- Giuliano Lampiano
- Michela Rivautea
- Marco Rosso
- Alessandro Rovero
- Felice Serafino

Il nuovo Consiglio Direttivo potrà contare un minimo di 5 e un massimo di 9 componenti (art. 17 dello Statuto).

Partecipano alla votazione tutti gli Associati presenti.

Risultano eletti alla carica di Consigliere tutti i nove candidati.

Il nuovo Consiglio procederà ad eleggere fra i propri componenti le cariche di Presidente e di Vicepresidente.

3. NOMINA PER ACCLAMAZIONE DI GIUSEPPE CALOSSO ALLA CARICA DI PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea approva all'unanimità l'attribuzione del titolo di Presidente Onorario della Banda Musicale di Marentino a Giuseppe Calosso.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 23.00.

Il Segretario
(Alberto Serafino)

Il Presidente
(Giuseppe Calosso)

Registrato a MONCALIERI il 27/12/2023

al n° 809 serie 3

con €395,20 (trecentonovanta e 20/100)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Marcella Franco

IL FUNZIONARIO
Barbara CLEMICO



**1. PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLE CANDIDATURE ED ELEZIONE DEL
NUOVO COMITATO DIRETTIVO**

Al fine degli art. 15 e 17 del nuovo Statuto si procede quindi alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, essendo intervenute le dimissioni del Consiglio Direttivo in carica. Vengono costituiti le commissioni alla carica di Consiglio e già presentate in occasione delle precedenti assemblee, nelle quali si:

- Valerio Calore
- Luigi Carbone
- Michele Caputo
- Giuseppe Carone
- Giuseppe Carone
- Michele Carone
- Luigi Carone
- Alessandro Carone
- Roberto Carone



Il nuovo Consiglio Direttivo è costituito da 9 componenti (art. 17 del nuovo Statuto).
Espresso alla votazione per gli Art. 15 e 17 del nuovo Statuto, il nuovo Consiglio Direttivo è costituito da 9 componenti (art. 17 del nuovo Statuto).
Il nuovo Consiglio Direttivo è costituito da 9 componenti (art. 17 del nuovo Statuto).

**2. NOMINA PER ACCETTAZIONE DI GIUSEPPE CALOSO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE ONORARIO**

L'Assemblea approva all'unanimità l'attribuzione del titolo di Presidente Onorario della Chiesa Evangelica di Roma a Giuseppe Caloso.
Espresso il voto del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 23.00.

Il Segretario
(Alfredo Carone)

Il Presidente
(Giuseppe Caloso)

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caloso
IL SEGRETARIO
Alfredo Carone

Allegato all'atto n. 809 p.3 del 27/12/2023

IL FUNZIONARIO
Barbara CLERICO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Banda Musicale di Marentino APS"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto costitutivo del 26 aprile 1994 è stata costituita l'associazione denominata "Banda Musicale di Marentino", di seguito più brevemente citata come "Associazione", attiva sul territorio comunale sin dal 1927.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Marentino (TO), via Roma n. 24. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- proseguendo una tradizione più che centenaria di musica popolare diffusa, creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Banda Musicale di Marignano APS"

Articolo 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione
Con il presente statuto si costituisce l'Associazione denominata "Banda Musicale di Marignano", di seguito denominata "Associazione", attiva sul territorio comunale sin dal 1977.

Al fine dell'adeguamento del presente statuto al D.Lgs. n. 117 del 1977, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di perseguire l'obiettivo di promozione sociale e di attività negli atti, nella comunicazione e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 1977, la suddetta disciplina dovrà essere integrata dall'articolo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Marignano (TO), via Roma n. 24. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.

La finalità di lucro è vietata. Il piano triennale della attività e degli associati, in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 1977 e il D.Lgs. n. 106 del 2001, è approvato dal Consiglio Direttivo e di utilità sociale. Anche la gestione delle attività, anche in forma associata, è posta a disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo della persona e il pieno sviluppo della persona.





tecnica ritenuto idoneo, di libri, partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;

- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
- realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;



Art. 6
Per il
in for
spese
dal C
l'Ass
ricor
L'Ass
spor
soci
non
Al v
l'at
dell
mon
La
e c
L'a
del
11
L'A
no
Ti
Ar
L'
Q
m
A
P
d
c
V
A
I

- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D. lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

... con alla ... e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentiti agli enti ... senza che ... in tutte le disposizioni legislative vigenti

Art. 6 - Costituzione dell'ente associativo
Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si costituisce in forma volontaria, in forma di diritto privato, e si regge secondo le norme stabilite nel presente regolamento. L'Associazione ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale. L'Associazione è costituita da un numero di soci che non può essere inferiore a venti. La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di ... in caso di particolare necessità, l'Associazione può stabilire filiali o sezioni in altri Comuni o in altri Paesi, anche all'estero, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere, anche in forma di diritto privato, qualsiasi attività economica, commerciale, industriale, artigianale, agricola, forestale, turistica, culturale, sportiva, ricreativa, sociale, ecc., che non sia in contrasto con i fini istituzionali e con le finalità del regolamento. L'Associazione può anche svolgere attività di promozione sociale, culturale, sportiva, ecc., che non siano in contrasto con i fini istituzionali e con le finalità del regolamento. L'Associazione può anche svolgere attività di assistenza sociale, culturale, sportiva, ecc., che non siano in contrasto con i fini istituzionali e con le finalità del regolamento.

Art. 7 - Patrimonio
L'Associazione ha un patrimonio costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione.

Art. 8 - Bilancio Sociale
L'Associazione elabora e pubblica annualmente il Bilancio Sociale, che rappresenta lo stato patrimoniale e finanziario dell'Associazione al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Sociale è costituito da tutti i dati e informazioni relative al patrimonio, alle attività, alle risorse e ai risultati dell'Associazione. Il Bilancio Sociale è approvato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Il Bilancio Sociale è anche pubblicato in forma cartacea, a richiesta, presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio
L'Associazione ha un patrimonio costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione.

Art. 10 - Patrimonio
L'Associazione ha un patrimonio costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione.

Art. 11 - Patrimonio
L'Associazione ha un patrimonio costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, che sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e che sono destinati a rimanere all'interno dell'Associazione.



È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art. 11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art. 12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti, con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



Art. 14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, i quali eleggeranno a loro volta al loro interno Presidente e Vicepresidente;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto, e contestualmente il bilancio di preventivo di spesa per l'anno corrente;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la potestà genitoriale delegato da minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri e alla prima convocazione dopo la sua elezione, o in caso di dimissioni o decadenza, elegge al suo interno presidente e vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- nomina il presidente e vicepresidente
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione dal Presidente uscente, se ne fa parte, o dal consigliere eletto più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti in assemblea.



Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

In caso di dimissioni o decadenza, il Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti in assemblea.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Art. 23 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



Dur in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la responsabilità legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Propone per l'Assemblea dei soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

In caso di dimissioni o decadenza, il Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - L'Organo di Controllo
Già in carica al verificarsi delle condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo con poteri di monitoraggio ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nominare un revisore legale del conto o una società di revisione legale del conto o un revisore.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore con la denominazione "Associazione per la promozione della cultura musicale e delle arti dello spettacolo".

Art. 23 - Riforma del codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di legge, nonché la normativa specifica di settore, per quanto non è riconducibile al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di legge e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 25 - Norme transitorie
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.